

Testo consolidato dei bandi di cui alla deliberazione della Giunta Provinciale n. 1101 di data 08 maggio 2009 e successive deliberazioni di modifica (n. 1942 di data 30 luglio 2009, n. 2663 di data 06 novembre 2009 e n. 231 di data 12 febbraio 2010)

Servizio Vigilanza e promozione delle attività agricole

Piano di Sviluppo Rurale 2007-2013 della Provincia Autonoma di Trento

BANDO

MISURA 123.1:

**Accrescimento del valore aggiunto dei
prodotti agricoli**

*Articolo 20 (b) (iii) e 28 del Reg. (CE) n. 1698/2005 e ss.
mm. ii.*

*Articolo 19 del Reg. (CE) n. 1974/2006 e ss. mm.ii.,
Allegato II, punto 5.3.1.2.3.*

INTRODUZIONE

AMBITO DI APPLICAZIONE TERRITORIALE

BENEFICIARI

MODALITA' PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Termini di presentazione delle domande

Modalità di presentazione delle domande

Documentazione da allegare alla domanda

REQUISITI PER IL FINANZIAMENTO

MISURA E TIPOLOGIA DELL'INTERVENTO PUBBLICO

CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ

SPESE AMMISSIBILI

Spese ammissibili generali

Spese ammissibili per settore economico

spese non ammissibili

Investimenti materiali realizzati da privati

Acquisto di beni immobili

investimenti di sostituzione

determinazione spesa ammissibile nel caso di opere e lavori

PRIORITÀ DI FINANZIAMENTO

ITER DI APPROVAZIONE DELLE DOMANDE

Struttura competente

Pareri ed autorizzazioni

Anticipazioni ed acconti

REALIZZAZIONE ANTICIPATA DELLE INIZIATIVE

MODALITÀ DI AFFIDAMENTO LAVORI

MODALITÀ DI PAGAMENTO

GESTIONE DELLE VARIANTI

OBBLIGHI A CARICO DEI RICHIEDENTI

DISPOSIZIONI GENERALI IN MATERIA DI CONTROLLI

TERMINI PER LA REALIZZAZIONE DELLE INIZIATIVE

INFORMAZIONE E PUBBLICITÀ

1. INTRODUZIONE

La presente deliberazione riporta indicazione delle disposizioni operative inerenti alla presentazione delle domande a valere sulla misura 123.1 del Programma di sviluppo rurale 2007/2013 (di seguito denominato "Programma"), al finanziamento delle stesse (istruttoria) nonché delle prescrizioni cui debbono attenersi i beneficiari. Le indicazioni di cui alla presente deliberazione costituiscono, ai sensi del punto 11 del Programma, una disposizione attuativa del medesimo, che deve in ogni caso essere rispettato.

2. AMBITO DI APPLICAZIONE TERRITORIALE

La classificazione del territorio provinciale effettuata dalla Direttiva del Consiglio CEE n. 268/75 e dal D.Lgs. IT 146/97, entrambi tuttora in vigore, riconduce tutta la provincia di Trento a Zona svantaggiata di montagna.

A questa classificazione si è accostata la classificazione del PSN (Piano strategico nazionale) che vede il capoluogo trentino come unico Polo urbano (Area A), lasciando il territorio provinciale nella categoria di Area rurale con problemi complessivi di sviluppo (Area D).

La misura 123 viene applicata sull'intero territorio provinciale (Area A e D).

3. BENEFICIARI

Possono beneficiare dell'aiuto le imprese, singole o associate, che svolgono attività di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli di cui all'Allegato I del Trattato.

I richiedenti, al momento della presentazione della domanda, oltre a soddisfare le condizioni di ammissibilità di seguito riportate, devono essere in possesso dei seguenti requisiti di ammissibilità:

- a) iscrizione nell'apposita sezione del registro delle imprese presso la C.C.I.A.A.;
- b) regolarità dei versamenti previdenziali INPS;
- c) esistenza di rapporti contrattuali o societari con produttori del settore primario.

Il sostegno previsto della presente misura è limitato alle micro, piccole e medie imprese così come definite nella Raccomandazione Comunitaria 2003/361/CE della Commissione. Per le imprese che occupano da 250 a meno di 750 persone o il cui fatturato annuo è superiore a 50 milioni di euro e non supera i 200 milioni di euro l'intensità massima degli aiuti è dimezzata.

Nell'ambito della strategia di sviluppo locale selezionata per l'attuazione dell'approccio LEADER possono beneficiare degli aiuti le iniziative ricadenti nell'area individuata.

4. MODALITA' PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

4.1 Termini di presentazione delle domande

Le domande devono essere presentate a partire dal 11 maggio 2009 fino al 30 giugno 2009. Non saranno accolte domande presentate oltre il predetto termine.

4.2 Modalità di presentazione delle domande

La domanda deve essere presentata, unitamente alla documentazione di seguito indicata, in unica copia a firma del legale rappresentante del soggetto richiedente.

La duplice copia della documentazione progettuale allegata alla domanda sarà richiesta solo laddove il formato particolare della medesima ne renda difficoltosa la duplicazione. Per gli allegati progettuali potrà altresì essere richiesta una copia su supporto informatico.

Sono altresì ammissibili a finanziamento domande già presentate a valere su altri strumenti di finanziamento che non sono state oggetto di concessione di contributo previa richiesta di riconsiderazione nei termini previsti dalla presente deliberazione.

Non sono soggette ai termini di presentazione le domande proposte nel caso di modifiche strutturali o di trasferimento di strutture aziendali a seguito di un provvedimento della pubblica autorità.

Nel caso di domande rimaste inevase per l'esaurirsi delle disponibilità finanziarie il provvedimento di non accoglimento sarà comunicato al richiedente secondo le modalità indicate dalla L.P. 23/92.

Le domande non finanziate, comunque presenti in graduatoria, potranno beneficiare di eventuali aiuti aggiuntivi a valere sul successivo esercizio finanziario.

4.3 Documentazione da allegare alle domanda

E' obbligatorio presentare, unitamente alla domanda, pena l'inammissibilità della stessa, la seguente documentazione:

- a) dichiarazione attestante la struttura della Provincia Autonoma di Trento o altra Pubblica amministrazione presso la quale sono acquisibili l'atto costitutivo e lo statuto del soggetto richiedente ovvero copia dei medesimi;
- b) bilanci completi riferiti agli ultimi tre esercizi finanziari,
- c) copia conforme all'originale del verbale o suo estratto con il quale l'organo statutariamente competente approva l'iniziativa;
- d) business plan dell'investimento come definito nell'ambito della valutazione del rendimento globale;
- e) nel caso di società cooperativa agricola: dichiarazione del legale rappresentante dalla quale risulti che la cooperativa è composta in prevalenza da soci occupati in imprese familiari diretto - coltivatrici;
- f) dichiarazione attestante:
l'essere in regola con i versamenti previdenziali Inps;
l'esistenza di rapporti contrattuali o societari con produttori del settore primario.

L'ufficio provvederà, per il tramite di sistemi informativi dedicati, ad accertare l'iscrizione nell'apposita sezione del registro delle imprese presso la C.C.I.A.A.

In aggiunta alla predetta documentazione comune a tutte le iniziative, costituisce documentazione specifica per tipologia di iniziativa e per la quale sussiste l'obbligatorietà della presentazione unitamente alla domanda:

1. Nuove costruzioni, ammodernamenti, ampliamenti/adeguamenti di strutture edili
 - a) relazione tecnica a cura del progettista;
 - b) elaborati progettuali completi di estratto mappa delle particelle;
 - c) computo metrico e stima dei lavori;
 - d) capitolato speciale d'appalto o documento analogo;
 - e) concessione ad edificare, qualora richiesta dalle leggi vigenti;

- f) estratto tavolare o contratto definitivo di compravendita redatto nella forma di atto pubblico o di scrittura privata autenticata e registrata dal quale risulti la proprietà delle particelle direttamente interessate all'iniziativa ed eventuali annotazioni. In alternativa dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di contenuto equivalente;
- g) eventuale dichiarazione del progettista attestante l'assoggettabilità del progetto alla normativa sulla sicurezza e quindi alla conseguente predisposizione del "Progetto sicurezza".

Nel caso in cui l'iniziativa contempli l'acquisto del terreno il beneficiario dovrà presentare la seguente documentazione:

- a) visura per particella dei terreni acquistandi;
- b) estratto tavolare dei terreni acquistandi. In alternativa dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di contenuto equivalente;
- c) estratto mappa della/e particelle oggetto di acquisto;
- d) dichiarazione del Comune relativa alla destinazione urbanistica dei terreni acquistandi che dovrà evidenziare l'idoneità del terreno all'utilizzo previsto;
- e) attestazione di un tecnico qualificato o di un organismo debitamente autorizzato con cui si dimostri che il prezzo di acquisto non risulta essere superiore all'effettivo valore di mercato;
- f) qualora negli acquisti siano compresi fabbricati è richiesta la perizia di stima del fabbricato completa di documentazione grafica atta a descriverne la situazione planivolumetrica.

Nel caso di interventi su strutture e/o terreni non di proprietà del richiedente questi deve presentare una dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante il titolo d'uso dei terreni e/o delle strutture per una durata di almeno dieci anni a partire dalla data di presentazione della domanda, nonché il rispetto della normativa in materia di imposta di registro.

Con la medesima dichiarazione sostitutiva il richiedente deve dichiarare di aver acquisito l'autorizzazione del proprietario ad eseguire i lavori. In caso di mancata autorizzazione ed in presenza di contratti di tipo locativo, possono trovare applicazione le disposizioni di cui alla legge n. 203/1982 in materia di patti agrari.

Nel caso l'iniziativa contempli l'acquisto di terreno il soggetto richiedente è tenuto a presentare il preliminare di compravendita debitamente registrato.

2. Acquisto di fabbricati o strutture edili

- a) contratto preliminare di compravendita (redatto nella forma di atto pubblico o scrittura privata autenticata), debitamente registrato;
- b) estratto tavolare dal quale risulti la proprietà delle particelle ed eventuali annotazioni; in alternativa dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di contenuto equivalente;
- c) estratto mappa delle particelle interessate all'acquisto;
- d) perizia asseverata di un professionista sul valore della struttura con cui si dimostri che il prezzo di acquisto non è superiore al valore di mercato e che l'immobile è conforme alla normativa urbanistica vigente specificando gli eventuali adeguamenti necessari in caso di difformità.

Nel caso di acquisto da aste, l'estratto del verbale di aggiudicazione è considerato equivalente al contratto preliminare di compravendita e analogamente il Decreto di trasferimento equivale al contratto definitivo di compravendita.

Nel caso in cui - relativamente ai predetti punti a) e b) - l'iniziativa sia conseguente al trasferimento dello stabilimento a seguito di un interesse pubblico con esproprio la documentazione di cui sopra dovrà essere completata con copia degli atti dimostranti l'attivazione della procedura di esproprio. A tal fine si ritiene sufficiente l'approvazione, da parte dell'ente espropriante, del progetto definitivo e del relativo piano di esproprio che coinvolge le strutture ed i terreni interessati.

3. Acquisto e fornitura in opera di macchine, attrezzature e impianti specialistici

- a) elenco dei macchinari, attrezzature, impianti con indicati i rispettivi importi;
- b) relazione tecnico economica redatta e sottoscritta da un tecnico qualificato che giustifichi, sulla base di elementi tecnico economici, il preventivo prescelto tra quelli forniti dalle ditte poste in concorrenza; tale relazione non è richiesta qualora l'importo della fornitura non superi i 15.000 Euro e si intende scegliere il preventivo di importo inferiore; tale circostanza deve essere dichiarata dal legale rappresentante del soggetto beneficiario;
- c) tre preventivi di spesa in originale.

Qualora la documentazione richiesta sia di competenza di altre amministrazioni pubbliche (quali ad es. le autorizzazioni edilizie), e non sia ancora nella disponibilità del richiedente deve essere consegnata al Servizio competente entro e non oltre il termine di 30 giorni dalla chiusura dei termini per la presentazione delle domande. In ogni caso, alla domanda deve essere allegata una dichiarazione a firma del legale rappresentante attestante l'avvenuta richiesta della documentazione mancante presso l'amministrazione competente.

In ogni caso, l'ufficio competente all'istruttoria della domanda potrà richiedere documentazione aggiuntiva a quella sopra elencata al fine di accertare le condizioni di ammissibilità stabilite nelle "Linee guida sull'ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale e interventi analoghi" predisposto dal Mipaf.

5. REQUISITI PER IL FINANZIAMENTO

Il sostegno è accordato alle imprese che hanno effettivamente sostenuto l'onere finanziario; queste devono essere in grado di dimostrare:

- a) autonomia finanziaria nonché capacità reddituale generale;
- b) la sostenibilità della singola iniziativa, intesa come capacità di fronteggiare gli esborsi monetari ed i costi conseguenti all'investimento, sia con mezzi propri che di terzi, senza ledere in maniera sostanziale sulla propria autonomia finanziaria e capacità reddituale;
- c) il miglioramento del "rendimento globale", così come definito al successivo punto 7;
- d) il rispetto della complementarietà con le misure finanziate dagli altri strumenti della politica agricola comune, dalla politica di coesione e dal Fondo europeo per la pesca come previsto al punto 10 del P.S.R. della P.A.T..

Le aziende beneficiarie devono dimostrare il rispetto dei requisiti comunitari cogenti inerenti all'igiene e salubrità dei prodotti, al rispetto dei vincoli ambientali, al rispetto delle buone pratiche agricole, all'igiene e benessere degli animali.

6. MISURA E TIPOLOGIA DELL'INTERVENTO PUBBLICO

Il sostegno è limitato ai casi di seguito specificati:

- a) **Micro, piccole e medie imprese (PMI)**, così come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE:
- per gli investimenti promossi nei settori lattiero-caseario, orticoltura e piccoli frutti, 40% della spesa ritenuta ammissibile;
 - per gli investimenti promossi nel settore vitivinicolo: 35% della spesa ritenuta ammissibile per investimenti di adeguamento tecnologico degli impianti ed attrezzature e per investimenti strutturali;
 - per nuove linee di imbottigliamento o adeguamento di quelle esistenti: 20% della spesa ritenuta ammissibile;
 - per gli interventi promossi nel settore frutticolo: 35% della spesa ritenuta ammissibile.
- b) imprese non comprese nel precedente punto a) che occupano da 250 a meno di 750 persone o il cui fatturato annuo sia superiore a 50 e non superiore a 200 MI di euro: 20% della spesa ritenuta ammissibile.

Nel caso di aiuto cofinanziato sul FEASR, l'agevolazione può essere concessa esclusivamente nella forma di conto capitale; nel caso di aiuto aggiuntivo a totale carico della Provincia Autonoma di Trento, l'agevolazione può essere concessa sia in forma di contributo in conto capitale che di contributo in rate annue costanti.

I contributi a rate (aiuti aggiuntivi) saranno erogati con i seguenti criteri:

- a) gli interventi in rate annue costanti sono erogabili in un arco temporale di 5 anni (forniture di beni mobili) o 10 anni (beni immobili). Le rate sono annuali, costanti e posticipate; possono essere erogate a cadenza semestrale. In ogni caso, il pagamento delle rate inizia a decorrere dal 30 giugno o 31 dicembre successivi alla data di adozione del provvedimento di concessione.
- b) l'entità della rata è fissata in misura tale che il valore derivante dall'attualizzazione della rata medesima, al tasso di riferimento in essere alla data del provvedimento di concessione, sia pari al contributo in conto capitale. Il tasso di riferimento è quello comunicato dal Mediocredito Trentino Alto Adige.
- c) la formula applicata per il calcolo del valore attuale è la seguente:

$$R = C \frac{i (1+i)^n}{(1+i)^n - 1}$$

dove:

“**R**” indica la rata annua costante posticipata di contributo,

“**C**” indica l'importo del contributo in un'unica soluzione,

“**i**” indica il tasso annuo di capitalizzazione pari al tasso previsto dall'UE vigente alla data del provvedimento di concessione,

“n” indica la durata del contributo (e conseguentemente il numero delle rate da erogare)

7. CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ

Il sostegno previsto dalla presente misura è concesso per investimenti materiali e immateriali:

- a) diretti a migliorare il rendimento globale dell'impresa;
- b) riguardanti la trasformazione e/o la commercializzazione dei prodotti di cui all'allegato I del trattato, esclusi i prodotti della pesca, e lo sviluppo di nuovi prodotti, processi e tecnologie connessi ai prodotti;
- c) che rispettino i requisiti comunitari applicabili all'investimento interessato; in particolare gli aiuti non saranno concessi alle imprese in difficoltà, ai sensi degli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà (GU C 244 dell' 1.10.2004, pag. 2).

Per **Rendimento globale** si intende l'insieme delle ricadute sul contesto economico, ambientale e sociale in cui opera il soggetto proponente conseguenti alla realizzazione dell'investimento oggetto di finanziamento pubblico.

a) Contesto economico

Nel valutare la ricaduta dell'investimento riguardo agli aspetti economici è necessario considerare – ove possibile - l'incidenza dello stesso rispetto all'assetto patrimoniale ed economico dell'azienda proponente. In particolare, la ricaduta economica può essere valutata quale incidenza dei maggiori oneri sostenuti ovvero delle economie realizzate sulle principali poste di bilancio in conseguenza dell'investimento.

b) Contesto ambientale

Nel valutare la ricaduta dell'investimento riguardo agli aspetti ambientali è necessario considerare le eventuali esternalità positive o negative (quali ad es. maggiori/minori emissioni, maggiori/minori consumi energetici, maggiori/minori costi di trasporto, etc.). Ogni aspetto valutato dovrà essere confrontato e possibilmente quantificato con la situazione antecedente alla realizzazione dell'investimento.

c) Contesto sociale

Nel valutare la ricaduta dell'investimento riguardo agli aspetti sociali è necessario considerare eventuali esternalità positive o negative quali maggiore/minore occupazione conseguente alla realizzazione dell'investimento ovvero migliori condizioni di lavoro del personale occupato. Può altresì essere preso in considerazione ogni altro aspetto riguardante il contesto sociale che il beneficiario ritenga rilevante. Ogni elemento dovrà essere confrontato e possibilmente quantificato con la situazione antecedente alla realizzazione dell'investimento.

Al fine del **calcolo del rendimento globale**, il soggetto proponente l'investimento è tenuto a presentare, unitamente alla domanda di finanziamento, un business plan attestante i seguenti elementi informativi:

- a) descrizione della situazione tecnico/organizzativa antecedente alla realizzazione dell'investimento, comprensiva dei dati economici relativi alla situazione patrimoniale e reddituale; in tale contesto, oltre ai bilanci (stato patrimoniale/profitto perdite) riferiti all'ultimo esercizio contabile, può essere dato eventuale risalto alle

situazioni organizzative, economiche, sociali ed ambientali che sottendono all'investimento;

- b) analisi economico/finanziaria riportante indicazione riguardo a:
- descrizione della copertura finanziaria dell'investimento, riferita a mezzi propri e mezzi di terzi, con indicazione delle eventuali voci di costo (oneri passivi) derivanti dal reperimento delle risorse necessarie sui mercati di credito;
 - valutazione dell'incidenza temporale dell'investimento sul bilancio aziendale; oltre alle maggiori spese, la valutazione terrà conto, ove esistenti, anche delle economie o maggiori entrate conseguenti all'investimento;

A fronte di valutazioni negative, il beneficiario può evidenziare i maggiori costi ovvero i minori ricavi o comunque le situazioni di eventuale difficoltà riconducibili alla mancata e/o parziale realizzazione dell'investimento.

- c) descrizione delle ricadute ambientali conseguenti alla realizzazione dell'investimento (quali, ad esempio: maggiori/minori emissioni, maggiori/minori consumi energetici, maggiori/minori costi di trasporto, etc.). Tale dettaglio informativo è reso solo nel caso in cui l'investimento sottenda delle esternalità ambientali. Ogni aspetto valutato dovrà essere confrontato e possibilmente quantificato con la situazione antecedente alla realizzazione dell'investimento.
- d) descrizione delle ricadute derivanti dall'investimento riguardo al livello occupazionale (incremento o mantenimento del numero di addetti) ovvero al miglioramento delle condizioni di lavoro del personale occupato. Ogni aspetto valutato dovrà essere confrontato e possibilmente quantificato con la situazione antecedente alla realizzazione dell'investimento.

Fatta salva la sostenibilità economica dell'investimento da parte del soggetto proponente, il Rendimento globale può essere riferito e valutato rispetto ad uno solo dei predetti aspetti. La determinazione del rendimento globale compete al soggetto proponente l'investimento oggetto di finanziamento pubblico.

8. CRITERI DI AMMISSIBILITA' DELLA SPESA

Ai fini della valutazione dell'ammissibilità delle spese oggetto di finanziamento viene preso a riferimento il documento predisposto dal Mipaf "Linee guida sull'ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale e a interventi analoghi".

Le spese ammissibili a contributo sono quelle effettivamente sostenute dal beneficiario finale, e devono essere comprovati da fatture e, ove ciò non sia possibile, da documenti contabili aventi forza probante equivalente.

In ogni caso, fatte salve le spese di progettazione (spese tecniche), sono considerate ammissibili le attività e le spese sostenute dal beneficiario successivamente alla presentazione della relativa domanda.

8.1 Spese ammissibili generali

Il sostegno previsto dalla presente misura è destinato agli investimenti realizzati dalle imprese la cui attività è volta alla trasformazione e commercializzazione dei prodotti di cui all'allegato I del Trattato della CE, esclusi i prodotti della pesca e agli investimenti di cui al comma 1 dell'art. 28 del Reg. (CE) n. 1698 del 20 settembre 2005 e ss. mm. ed ii.

Nella valutazione delle iniziative proposte, nell'ambito di ciascun settore produttivo di appartenenza, assume una rilevanza particolare, ai fini della concessione del finanziamento, la presenza di investimenti rivolti all'introduzione, alla salvaguardia o al potenziamento di produzioni biologiche.

Sono considerati ammissibili a finanziamento i seguenti interventi:

- realizzazione, acquisto, ampliamento, ammodernamento di: strutture adibite alla raccolta, conservazione, lavorazione, trasformazione, commercializzazione e promozione di prodotti agricoli e zootecnici e relativi sottoprodotti, compresi gli impianti, le macchine ed attrezzature richiesti per tali attività nonché quelli volti allo smaltimento e depurazione dei reflui;
- miglioramento e ottimizzazione, dal punto di vista della resa quantitativa e qualitativa, delle metodologie di trasformazione e confezionamento dei prodotti agricoli attraverso l'impiego di tecnologie innovative;
- introduzione di sistemi innovativi di gestione e controllo della qualità del prodotto.

Sono altresì ammissibili a finanziamento le seguenti spese se direttamente correlate alle operazioni, tra quelle sopra elencate, previste dal progetto:

- spese tecniche e generali per consulenze, studi di fattibilità, progettazione, direzione lavori, prestazioni specialistiche e collaudi, laddove prescritti;
- spese propedeutiche all'acquisizione della certificazione di prodotto e processo, ad esclusiva condizione che tali oneri siano collegati ad investimenti materiali;
- spese per la realizzazione di siti internet per la commercializzazione di prodotti e servizi aziendali;
- spese per l'acquisto di brevetti e licenze ad esclusiva condizione che tali oneri siano collegati ad investimenti materiali. Tali spese potranno essere riconosciute fino ad un massimo del 25% del costo delle operazioni, fermo restando il limite massimo del 12% per le spese tecniche e generali.

Ai sensi dell'art. 71, c. 3 lett. c) del Reg. (Ce) n. 1698/05, è ammissibile a finanziamento il valore di acquisto dei terreni nel caso tale spesa sia contemplata all'interno di un'iniziativa concernente la realizzazione o l'acquisto di nuove strutture e purché il valore del terreno non superi la soglia del 10% del valore complessivo dell'iniziativa; in tal caso, l'importo massimo ammissibile sarà ricondotto al 10% dell'importo complessivo dell'iniziativa.

8.2 Spese ammissibili per settore economico

a) Settore lattiero caseario

Le azioni previste per questo settore sono riservate alle produzioni rispettose del regime sulle quote latte. L'attenzione quindi non è rivolta ad interventi che si riferiscono all'aumento delle produzioni, bensì al settore ambientale, igienico sanitario e sulla qualità dei prodotti.

La commercializzazione e la lavorazione del latte viene effettuata attraverso le cooperative di produttori, che sono anche delegate alla gestione delle quote latte degli agricoltori associati. In particolare in Trentino i caseifici cooperativi di primo grado sono raccolti in un consorzio che si occupa della commercializzazione unitaria dei prodotti dei caseifici, della depurazione del siero e latticello nonché delle analisi del latte volte ai processi di tracciabilità delle produzioni ed al rispetto degli standard in termini di qualità, igiene e benessere.

Gli investimenti previsti hanno lo scopo di rinnovare e conformare strutture ed attrezzature alle vigenti disposizioni igienico-sanitarie comunitarie in materia (Dir. 92/64/CEE), nonché a ridurre gli effetti delle lavorazioni sull'ambiente.

L'adeguamento degli impianti e delle attrezzature alle vigenti norme igieniche e sanitarie potrà essere finalizzato anche alla introduzione di metodi di produzione e di prodotti di qualità internazionalmente riconosciuti. Gli interventi previsti sono intesi, nel pieno rispetto delle quote latte gestite dalle singole cooperative, ad ammodernare le preesistenti strutture cooperative onde permettere una lavorazione del prodotto più razionale e rispettosa dell'ambiente ed il raggiungimento di una migliore qualità dei sistemi di produzione e dei prodotti stessi. Verranno così raggiunti una maggiore produttività aziendale, nello stretto e rigoroso rispetto delle quote latte previste per i soci agricoltori, ed un ridotto impatto ambientale.

b) Settore frutticolo

Il settore interessato è principalmente quello delle pomacee, per il quale, non essendo di norma previsto un aumento della superficie coltivata, è necessaria una razionalizzazione delle esistenti strutture di lavorazione e di commercializzazione, con l'obiettivo di renderle più efficienti e pronte ad inserirsi nei nuovi mercati che si sono aperti nel corso degli ultimi anni, puntando soprattutto ad un prodotto di alta qualità e con cicli produttivi e di lavorazione a basso impatto ambientale.

In questo settore l'ottimizzazione dei processi di conservazione, di trasformazione e di commercializzazione della produzione è condizione indispensabile per garantire redditività del lavoro e dei capitali investiti dagli agricoltori. In provincia di Trento vi sono a questo scopo numerose strutture in grado di conservare una discreta parte della produzione; quasi sempre si tratta di organizzazioni di natura cooperativistica con una lunga e sperimentata tradizione. Queste strutture sono state con gli anni migliorate ed ampliate, ma richiedono un ulteriore sforzo di adattamento, sia alla qualità del prodotto fornito dai soci, sia alle richieste del mercato.

La pressante richiesta di alti standard qualitativi da parte del mercato obbliga il settore della lavorazione e della commercializzazione dei prodotti agricoli ad un continuo sforzo di adattamento tecnologico, soprattutto nel settore della frigo-conservazione in atmosfera controllata del prodotto fresco. Oggi la tecnologia offre la possibilità di utilizzare il sistema U.L.O. (Ultra Low Oxygen), che permette di conservare il prodotto anche per periodi molto lunghi, potendolo così immettere sul mercato al momento più favorevole e con lo standard qualitativo più elevato.

Gli impianti attualmente esistenti sono sufficientemente distribuiti sul territorio provinciale; si ritiene pertanto necessario privilegiare il potenziamento degli impianti esistenti, fornendo i mezzi tecnologici e gli impianti per soddisfare le esigenze del mercato ed ottenere così ricavi più elevati per gli agricoltori, anche con riguardo al settore della produzione biologica.

Potranno essere peraltro presi in considerazione nuovi impianti qualora si rivelasse necessaria la creazione di infrastrutture, attualmente non disponibili, destinate in maniera esclusiva alla commercializzazione della produzione biologica provinciale.

È da sottolineare inoltre come gran parte degli impianti frigoriferi e ad atmosfera controllata di vecchia concezione e realizzazione vadano ristrutturati ed ammodernati, adeguandoli alle sempre più restrittive disposizioni comunitarie, nazionali e provinciali in materia di tutela ambientale, concernenti sia gli impianti stessi che i materiali utilizzati.

Con il Programma di sviluppo rurale in maniera esclusiva, nell'ambito del cofinanziamento comunitario e statale, verranno finanziate, limitatamente ai prodotti ricompresi dall'O.c.m. Ortofrutta:

- a. realizzazione, adeguamento e ammodernamento delle strutture agroindustriali comprensive degli impianti tecnologici necessari al loro funzionamento di costo totale superiore all'importo di 1 Milione di euro;
- b. realizzazione di impianti per la selezione e confezionamento delle mele solo nei casi in cui il beneficiario, sia in grado di lavorare un quantitativo minimo di produzione stabilito in 250.000 q.li. L'ammissibilità oltre all'impianto di lavorazione riguarda anche l'eventuale costruzione del locale adibito ad ospitarlo. Attraverso i Programmi Operativi delle O.P. non saranno finanziati gli interventi sopra individuati.

Con il Programma di sviluppo rurale, nell'ambito del cofinanziamento comunitario e statale, non verranno finanziati:

- a. Investimenti che non rispettano i requisiti di cui ai precedenti punti 1. e 2.
- b. Macchinari (confezionatrici, imballatrici, etichettatrici, ceratrici, pesatrici, palettizzatori, ecc.) salvo il caso che gli stessi non siano ricompresi in un piano di investimenti per la realizzazione di un nuovo impianto per la selezione, di cui al punto 2., in quanto parti integrative e complementari.

Tali investimenti saranno agevolati attraverso i Programmi Operativi delle O.P. ai sensi del Reg. (CE) n. 2200/96. La Provincia autonoma di Trento garantirà il rispetto del divieto della cumulabilità degli aiuti ad uno stesso beneficiario per uno stesso investimento attraverso l'informazione tempestiva dell'avvenuta richiesta di finanziamento a tutte le strutture provinciali interessate, che nel caso specifico dell'OCM Ortofrutta e PSR si riconducono alla medesima struttura competente.

I progetti finanziati attraverso ciascun strumento operativo saranno verificati e controllati separatamente: le relative spese sostenute verranno accertate attraverso i documenti giustificativi in maniera separata. A tal proposito, i documenti giustificativi di spesa ammessi a finanziamento ai sensi della presente misura verranno singolarmente controllati e timbrati e non potranno quindi beneficiare di altri aiuti.

Nel caso di iniziative riferite alla realizzazione di nuove capacità di frigo-conservazione per le mele, la capacità massima ammissibile a finanziamento sarà calcolata in relazione al catasto frutticolo sotteso alla società e sulla base del parametro di 600 q.li/ha.

c) **Settore vitivinicolo**

Anche in questo caso è necessaria la razionalizzazione delle esistenti strutture di trasformazione e di commercializzazione, con l'obiettivo di renderle più efficienti e pronte ad inserirsi nei nuovi mercati che si sono aperti nel corso degli ultimi anni, puntando soprattutto ad un prodotto di alta qualità e con cicli produttivi e di lavorazione a basso impatto ambientale.

L'ottimizzazione dei processi di trasformazione e di commercializzazione della produzione è condizione indispensabile per garantire redditività del lavoro e dei capitali investiti dagli agricoltori. In provincia di Trento vi sono a questo scopo numerose strutture in grado di trasformare una discreta parte della produzione; molto spesso si tratta di organizzazioni di natura cooperativistica con una lunga e

sperimentata tradizione. Queste strutture sono state con gli anni migliorate ed ampliate, ma richiedono un ulteriore sforzo di adattamento, sia alla qualità del prodotto fornito dagli agricoltori soci, sia alle richieste del mercato.

Gli impianti attualmente esistenti sono sufficientemente distribuiti sul territorio provinciale, non si ritiene quindi necessaria la costruzione di nuovi impianti, bensì il potenziamento di quelli esistenti, fornendo i mezzi tecnologici e gli impianti per soddisfare le esigenze del mercato ed ottenere così ricavi più elevati per i soci.

Negli ultimi anni relativamente a questo comparto, che vede i propri opifici soprattutto nel fondovalle, si è registrata la necessità di esportare al di fuori dell'ambito urbano le cantine cooperative di vinificazione. Ciò con l'obiettivo di rispondere alle cresciute esigenze in termini socioeconomici delle collettività che da prevalentemente rurali si stanno trasformando in comunità miste che sopportano con crescenti difficoltà i disagi relativi alle lavorazioni dei prodotti agricoli (traffico di trattori nei periodi di conferimento, rumori delle attrezzature di trasformazione, profumi tipici della fermentazione, ecc.).

Gli investimenti ammissibili riguarderanno prevalentemente la produzione di vini a denominazione di origine controllata e indicazione geografica.

8.3 spese non ammissibili

Non sono ammissibili investimenti di sostituzione – così come indicato nella parte generale - a norma dell'articolo 55, paragrafo 2, del Reg. (CE) n. 1974/2006 ovvero investimenti finalizzati semplicemente a sostituire macchinari o fabbricati esistenti, o parti degli stessi, con edifici o macchinari nuovi e aggiornati, senza aumentare la capacità di produzione di oltre il 25% o senza modificare sostanzialmente la natura della produzione o della tecnologia utilizzata.

Non sono considerati investimenti di sostituzione la demolizione completa dei fabbricati di un'azienda che abbiano almeno 30 anni di vita e la loro sostituzione con fabbricati moderni, né il recupero completo dei fabbricati aziendali. Il recupero è considerato completo se il suo costo ammonta al 50% almeno del valore del nuovo fabbricato.

Per investimenti di sostituzione si intendono altresì gli investimenti intesi alla semplice sostituzione di macchinari e impianti di lavorazione obsoleti a fine ciclo, senza l'introduzione di tecnologie innovative volte al miglioramento della qualità del lavoro e dei prodotti (es. la sostituzione di carrelli elevatori o di pompe per la movimentazione del vino in cantina a fine ciclo non è ammissibile).

In ogni caso ai fini della valutazione dell'ammissibilità delle spese relative agli investimenti previsti, saranno rispettate le condizioni specifiche contenute all'art. 55 del Reg. (CE) n. 1974/2006.

Ai fini dell'ammissibilità a finanziamento l'importo minimo di spesa richiesto per ogni singola domanda di finanziamento e/o variante deve essere pari ad almeno Euro 30.000,00. Al di sotto di tale limite l'investimento è considerato di sostituzione in quanto – in considerazione del limitato importo per i settori di riferimento – si ritiene non soddisfatti i requisiti previsti dall'art. 2 comma 17 del Reg. 1857/2006 e pertanto non è ammissibile a finanziamento.

Non sono inoltre ammissibili a finanziamento, per qualsiasi settore:

- a) gli acquisti di attrezzature usate;
- b) gli acquisti in leasing;
- c) gli acquisti di barriques;

- d) gli interventi di demolizione;
- e) gli interessi passivi;
- f) l'IVA, nel caso in cui sia recuperabile dal soggetto beneficiario;
- g) gli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente quando questi possano essere configurabili come riparazione e manutenzione ordinaria;
- h) le spese per lavori in economia eseguiti direttamente dal beneficiario;
- i) l'apprestamento o arredamento di locali da destinarsi ad uso ufficio e sale riunioni in strutture che già ne dispongono, salvo nei casi in cui la dotazione di nuovi uffici e sale riunioni sia conseguenza di radicali ristrutturazioni o di comprovata inadeguatezza delle strutture esistenti;
- j) il materiale d'uso corrente ivi compresi parti o pezzi di ricambio di macchine ed attrezzature, insegne, targhe, cartelli indicatori;
- k) i carrelli elevatori, casse, cassoni, pallets, muletti e qualsiasi tipo di imballaggio;
- l) le spese di progettazione e direzione lavori qualora affidate a componenti dei consigli di amministrazione delle società richiedenti;
- m) le spese per iniziative già finanziate a strutture cooperative e richieste da soci appartenenti a nuove società costituite a seguito di fuoriuscita degli stessi dalla rispettiva cooperativa originaria di appartenenza.

In conformità a quanto previsto dal Programma, non sono ammissibili le spese relative ad investimenti nel comparto dell'olio di oliva e della carne.

8.4 Investimenti materiali

Disposizioni specifiche relative all'ammissibilità degli investimenti sono contenute nell'art. 55 del Reg. (CE) n. 1974/2006.

Nel caso di acquisizione di beni materiali, quali impianti, macchinari, attrezzature e componenti edili non a misura o non compresi nelle voci dell'Elenco prezzi della Provincia Autonoma di Trento, al fine di determinare il fornitore e la spesa ammissibile ad aiuto, è necessario adottare una procedura di selezione basata sul confronto tra almeno tre preventivi di spesa forniti da ditte in concorrenza, procedendo quindi alla scelta di quello che, per parametri tecnico-economici, viene ritenuto il più idoneo. A tale scopo è necessario che il beneficiario fornisca una breve relazione tecnico economica redatta e sottoscritta da un tecnico qualificato.

Per l'acquisto di beni e/o forniture il cui costo non superi singolarmente l'importo di 15.000,00 Euro IVA esclusa, fermo restando l'obbligo di presentare tre preventivi, è sufficiente una dichiarazione resa dal soggetto beneficiario, nel caso in cui lo stesso scelga l'acquisto di cui al preventivo di costo inferiore. E' fatto divieto di frazionare la fornitura del bene al fine di rientrare in questa casistica. L'acquisto di beni materiali deve sempre essere comprovato da fatture o da altri documenti aventi forza probante equivalente. Inoltre, la natura e la quantità del bene acquistato devono essere sempre specificate.

Nel caso di acquisizioni di beni altamente specializzati e nel caso di investimenti a completamento di forniture preesistenti, per i quali non sia possibile reperire o utilizzare più ditte in concorrenza, un tecnico qualificato deve predisporre una dichiarazione nella quale si attesti l'impossibilità di individuare altre ditte concorrenti in grado di fornire i beni oggetto del finanziamento, allegando una specifica relazione tecnica giustificativa, indipendentemente dal valore del bene o della fornitura da acquistare.

L'acquisto di beni materiali deve sempre essere comprovato da fatture o da altri documenti aventi forza probante equivalente. Inoltre, la natura e la quantità del bene acquistato devono essere sempre specificate.

I beni acquistati devono essere nuovi e privi di vincoli o ipoteche e sulle relative fatture deve essere indicato con chiarezza l'oggetto dell'acquisto.

8.5 Acquisto di beni immobili

L'acquisto di un bene immobile, ad esclusione degli impianti e delle attrezzature mobili di pertinenza, costituisce una spesa ammissibile purché funzionale alle finalità dell'operazione in questione.

A tale scopo occorre rispettare almeno le seguenti condizioni:

- a) attestazione di un tecnico qualificato indipendente o di un organismo debitamente autorizzato che dimostri che il prezzo di acquisto non sia superiore al valore di mercato e la conformità dell'immobile alla normativa urbanistica vigente, oppure specifichi gli elementi di non conformità, nei casi in cui l'operazione preveda la loro regolarizzazione da parte del beneficiario finale;
- b) l'immobile non abbia fruito, nel corso dei dieci anni precedenti al momento di presentazione della domanda, di un finanziamento pubblico; tale limitazione non ricorre nel caso in cui l'Amministrazione concedente abbia revocato e recuperato totalmente le agevolazioni medesime;
- c) esistenza di un nesso diretto tra l'acquisto dell'immobile e gli obiettivi dell'operazione, nonché di un periodo minimo di destinazione compatibile con la normativa comunitaria.

8.6 investimenti di sostituzione

Gli investimenti di sostituzione sono quelli finalizzati a sostituire macchinari o fabbricati esistenti o parte degli stessi, con edifici o macchinari nuovi e aggiornati, senza aumentare la capacità di produzione di oltre il 25% o senza modificare sostanzialmente la natura della produzione o della tecnologia utilizzata.

Non sono considerati investimenti di sostituzione quelli che comportino un risparmio energetico o la protezione dell'ambiente come ad esempio l'adeguamento di strutture e attrezzature in materia di sicurezza antincendio e sicurezza del lavoro. Non sono altresì considerati investimenti di sostituzione la demolizione completa dei fabbricati di un'azienda con almeno 30 anni di vita e la loro sostituzione con fabbricati moderni, né il recupero completo dei fabbricati aziendali.

Il recupero è considerato completo se il suo costo ammonta almeno al 50% del valore del nuovo fabbricato.

Tutto ciò premesso, sono prospettabili le seguenti fattispecie:

Immobili

Non sono considerati investimenti di sostituzione e sono quindi ammissibili a finanziamento, i seguenti interventi:

- a) ricostruzione o acquisto di fabbricato in sostituzione di fabbricato aziendale di almeno 30 anni di vita, a seguito della sua completa demolizione;
- b) recupero o ristrutturazione di edifici per i quali le spese complessive dell'intervento di recupero siano superiori al 50% del valore stimato del nuovo edificio;

- c) lavori edili su fabbricati esistenti necessari e funzionali o finalizzati alla installazione di nuovi macchinari ammissibili a finanziamento;
- d) lavori edili funzionali alla realizzazione e/o installazione di nuovi impianti tecnologici, strutture di servizio e dotazioni precedentemente non esistenti;
- e) ampliamenti a nuovo delle strutture esistenti funzionali e coerenti alle attività produttive aziendali;
- f) acquisto o costruzione o ricostruzione o recupero o ristrutturazione di fabbricati che consentano un aumento di oltre il 25% della capacità di produzione, stoccaggio, trasformazione e lavorazione dei prodotti aziendali;
- g) acquisto/costruzione/ricostruzione/recupero/ristrutturazione di fabbricati che consentano la modifica sostanziale della natura della produzione, consistente in prodotti merceologicamente diversi da quelli ottenuti nella fase ante investimento.

Dotazioni (macchine, attrezzature, impianti)

Non sono ammessi investimenti finalizzati alla semplice sostituzione di macchinari con altri nuovi o aggiornati, senza aumentare la capacità di produzione del 25%, intesa come rendimento e/o quantità totali lavorate nel ciclo di produzione/trasformazione/commercializzazione cui l'investimento è funzionale.

Non è considerato investimento di sostituzione l'acquisto di una macchina o di un'attrezzatura di recente introduzione che ne sostituisce un'altra di pari funzioni con almeno 10 anni di età.

Per "recente introduzione" si intende la presenza della dotazione nel catalogo del fornitore da non più di tre anni (da attestarsi nel preventivo del fornitore).

E' ammessa la sostituzione di macchine e/o di attrezzature che consente la modifica sostanziale della natura della produzione, consistente in prodotti merceologicamente diversi da quelli ottenuti nella fase ante investimento.

E' ammessa la sostituzione di macchine e/o di attrezzature che consente di modificare sostanzialmente le tecnologie adottate, compresi i nuovi adattamenti o le dotazioni per la sicurezza sui luoghi di lavoro. Sono altresì ammessi gli investimenti che comportino un risparmio energetico o una riduzione delle emissioni nocive nell'atmosfera pari ad almeno il 15%.

8.7 determinazione della spesa ammissibile nel caso di opere e lavori

Le spese generali possono essere attribuite alla pertinente attività per intero, qualora riferite unicamente al progetto finanziato, o mediante l'applicazione del criterio di proporzionalità alla spesa ammissibile, nel caso in cui le stesse siano riferite a più attività.

Lavori

Per la determinazione della spesa ammissibile, sia in fase istruttoria iniziale che in sede di verifica delle opere realizzate, si assumono i valori indicati negli elaborati progettuali, purché ritenuti congrui con riferimento all'elenco prezzi previsto dall'art. 13 della L.P. 26/93 e successive modificazioni ed integrazioni, I prezzi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Trentino Alto Adige vanno ridotti del 5 %.

La riduzione del 5% si applica anche alle voci di costo inserite nei computi metrici estimativi, giustificate dal progettista e che non derivano direttamente dall'elenco prezzi provinciale, calcolandola sull'importo totale risultante dalla somma di tutte le categorie di spesa considerate nei lavori od opere a base d'asta.

Nel caso di opere e lavori diversi o difficilmente confrontabili con quelli a cui fanno riferimento gli elenchi prezzi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Trentino Alto Adige si assumono i valori indicati negli elaborati progettuali, purchè ritenuti congrui con riferimento all'elenco prezzi. La corrispondenza dei valori indicati negli elaborati progettuali ai prezziari provinciali nonché la congruità sono dichiarate direttamente dal progettista.

Somme a disposizione del soggetto appaltante

Sono ammesse a finanziamento le somme a disposizione del soggetto appaltante necessarie alla realizzazione degli interventi; rientrano tra queste gli importi ricompresi nel quadro economico generale del progetto esecutivo quali:

- a) i contributi di allacciamento ai pubblici servizi;
- b) i lavori in economia da eseguirsi in diretta amministrazione o per cottimi fiduciari esclusi dall'appalto principale;
- c) le somme a disposizione per eventuali espropri, acquisizioni e occupazioni di aree;
- d) le spese per la fornitura di attrezzature e di impianti tecnologici nonché le spese di arredamento;
- e) le spese tecniche per la progettazione e per la direzione lavori, per il coordinamento della sicurezza, per rilievi, per accertamenti, per indagini e sondaggi, per verifiche e per collaudi tecnici previsti dalla vigente normativa,
- f) le somme per imprevisti.

Imprevisti

In riferimento della tipologia dei lavori e dell'ubicazione degli stessi potranno essere ammesse spese per imprevisti nella misura del 3%. Percentuali maggiori dovranno essere giustificate.

Spese tecniche

Le spese tecniche sono riconosciute nella misura del 8% fino al limite di 250.000,00 Euro della spesa ammissibile e nella misura del 5% per la quota parte eccedente. Qualora il progetto sia assoggettabile alla normativa sulla sicurezza, dette percentuali possono essere aumentate di 2 punti. Sono altresì ammissibili ulteriori spese purché giustificate e documentate (es. spese per perizie geologiche, perizia per inquinamento acustico ecc.) e sono ammesse per l'importo esposto nel computo, che sarà documentato in modo specifico in sede di stato finale. Sono altresì ammissibili ulteriori spese (es. spese per perizie geologiche, perizia per inquinamento acustico ecc.); e in ogni caso le spese tecniche complessive non possono superare il 12% della spesa ammessa.

9. PRIORITÀ DI FINANZIAMENTO

Per la selezione delle domande di finanziamento vengono applicati i criteri di priorità ed i relativi punteggi così come definiti nella tabella allegata.

10. ITER DI APPROVAZIONE DELLE DOMANDE

10.1 Struttura competente

L'istruttoria delle domande è assegnata al Servizio competente in materia di vigilanza e promozione delle attività agricole (Ufficio per le strutture cooperative), cui spetta la redazione del parere tecnico-amministrativo. Al parere segue l'approvazione dell'investimento mediante determinazione del dirigente, nella quale vengono specificati, tra l'altro:

- a) il beneficiario;
- b) la spesa ammessa;
- c) la percentuale di contributo;
- d) l'ammontare del contributo;
- e) i termini per l'esecuzione delle iniziative.

La graduatoria delle domande deve essere approvata dal Servizio competente entro 45 giorni a partire dal giorno successivo a quello di chiusura del bando. L'agevolazione deve essere concessa entro 120 giorni (aiuti aggiuntivi) o 240 giorni (aiuti cofinanziati) dal provvedimento di approvazione della graduatoria. Il predetto termine potrà essere sospeso nel caso risulti necessario integrare e/o rettificare la documentazione presentata.

La liquidazione del contributo deve essere effettuata entro 30 giorni (anticipi) o 60 giorni (acconti e liquidazioni finali) a partire dalla data di presentazione della relativa domanda. Il predetto termine potrà essere sospeso nel caso risulti necessario integrare e/o rettificare la documentazione presentata.

10.2 Pareri ed autorizzazioni

La concessione del contributo è subordinata all'acquisizione del parere del:

- Comitato Tecnico per il Settore Agricolo, di cui all'art. 11 della L.P. n. 4/2003, qualora la spesa preventivata dalle singole iniziative superi l'importo di Euro 2.000.000,00; sono soggette al parere del Comitato Tecnico per il Settore Agricolo anche le varianti di opere originariamente approvate dallo stesso, qualora comportino un aumento superiore al 20% della spesa complessiva ammessa inizialmente.

Nel caso di espressione dei pareri del Comitato per il settore agricolo sarà cura del Servizio redigere un "parere aggiuntivo" contenente le modalità a cui attenersi per l'affidamento e l'esecuzione dei lavori nonché la documentazione da produrre in sede di verifica per la liquidazione dei benefici.

10.3 Anticipazioni ed acconti

In caso di **contributo in conto capitale** possono essere erogati anticipi nel limite massimo del 20% del contributo concesso; per gli investimenti per i quali la decisione individuale di concessione del sostegno è adottata nel 2009 o nel 2010, l'importo degli anticipi può essere aumentato fino al 50% dell'aiuto pubblico connesso all'investimento.

L'erogazione avverrà previa presentazione della seguente documentazione:

- a) domanda a firma del presidente o del legale rappresentante;
- b) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà del Presidente o legale rappresentante attestante la data di inizio lavori e /o perfezionamento degli acquisti;
- c) fidejussione o polizza assicurativa a favore dell'Organismo Pagatore pari al 110% dell'importo liquidato nel caso di aiuti cofinanziati;
- d) fidejussione o polizza assicurativa a favore della Provincia autonoma di Trento pari al 100% dell'importo liquidato nel caso di aiuti aggiuntivi.

Le predette garanzie potranno essere svincolate in seguito ad avvenuto collaudo ovvero nel caso in cui il beneficiario attesti un avanzamento della spesa almeno pari all'importo per cui è stata richiesta la liquidazione.

Possono essere erogati al massimo 2 acconti per lavori in corso d'opera e/o acquisti, tenuto conto dell'eventuale anticipo già liquidato e comunque entro il limite massimo dell'80% del contributo concesso, previa presentazione della seguente documentazione:

- a) domanda a firma del presidente o del legale rappresentante;
- b) dichiarazione del direttore lavori attestante l'ammontare dei lavori eseguiti e/o degli acquisti effettuati;
- c) dichiarazione sostitutiva di atto notorio del legale rappresentante attestante l'importo dei lavori, degli acquisti e delle spese tecniche sostenute, accompagnata dalle relative fatture quietanzate con una distinta di avvenuto pagamento da parte dell'Istituto di credito.

In caso di **contributo annuo a rate costanti**, può essere erogato un anticipo nella misura di due annualità a seguito della presentazione di una dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante l'inizio dei lavori e/o degli acquisti.

10.4 liquidazione del contributo

La liquidazione del contributo concesso o del saldo, qualora sia stato erogato anticipo o stato di avanzamento, avviene a fronte di specifica domanda presentata dal soggetto beneficiario alla struttura provinciale competente. Alla domanda deve essere allegata la documentazione di seguito specificata.

Qualora i progetti finanziati rientrino nella previsione dell'art. 2, comma 2 della L.p. 26/93 e ss.mm. al collaudo dei lavori si dovrà provvedere ai sensi dell'art. 6 del D.p.g.p. 30 settembre 1994, n. 12 – 10/Leg..

Costituisce documentazione ai fini della liquidazione, per tipologia di iniziativa:

1. **Nuove costruzioni, ammodernamenti, ampliamenti adeguamenti di strutture edili**
 - a) domanda compilata dal richiedente;
 - b) verbale dell'organo statutariamente competente relativo all'aggiudicazione dei lavori nel quale devono essere citati i nominativi e le offerte delle ditte invitate;
 - c) verbale dell'organo statutariamente competente relativo all'aggiudicazione delle forniture ed impianti, dei macchinari ed attrezzature nel quale devono essere citati i nominativi e le offerte delle ditte invitate;
 - d) libretto delle misure, registro di contabilità e disegni di contabilità;
 - e) verbale/i nuovi prezzi ed eventuale atto di sottomissione;
 - f) stato finale dei lavori;
 - g) eventuale quadro di raffronto tra quanto previsto e quanto realizzato;
 - h) certificato di regolare esecuzione, che dovrà comprendere:
 - la data di consegna, inizio e fine lavori;
 - la dichiarazione circa l'assolvimento degli oneri contributivi e assistenziali.
 - i) fatture originali quietanzate di tutta la spesa sostenuta. A garanzia della quietanza è richiesta copia dei bonifici e/o estratti conto bancari o comunque della documentazione attestante l'avvenuto pagamento;

- j) elenco degli acquisti effettuati, indicando per ciascuno: l'importo, gli eventuali dati specifici (modello, n. di serie, n. di matricola) e le fatture di riferimento.
- k) eventuali liste in economia;
- l) certificato di agibilità della struttura qualora necessario;
- m) autorizzazione allo scarico nel caso di realizzazione di impianti di depurazione;

La documentazione prevista alle lettere d) e g) potrà essere prescritta dal funzionario responsabile del procedimento in funzione della complessità dell'iniziativa e qualora necessaria ai fini dell'istruttoria.

Nel caso l'iniziativa contempra l'acquisto di terreno:

- a) contratto definitivo di compravendita;
- b) estratto tavolare o documento analogo comprovanti la proprietà dei beni a nome del beneficiario; in alternativa, dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di contenuto equivalente.

2. Acquisto di beni immobili

- a) domanda compilata dal richiedente;
- b) contratto definitivo di compravendita;
- c) estratto tavolare o documento analogo comprovanti la proprietà dei beni a nome del beneficiario. In alternativa all'estratto tavolare dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di contenuto equivalente.

3. Acquisto e fornitura in opera di macchine, di attrezzature e di impianti specialistici

- a) domanda compilata dal richiedente;
- b) verbale dell'organo statutariamente competente relativo all'aggiudicazione delle forniture ed impianti, dei macchinari ed attrezzature;
- c) fatture originali quietanzate di tutta la spesa sostenuta. A garanzia della quietanza è richiesta copia dei bonifici e/o estratti conto bancari attestanti l'avvenuto pagamento;
- d) elenco degli acquisti effettuati indicando per ciascuno l'importo, gli eventuali dati specifici (modello, n. di serie, n. di matricola) e le fatture di riferimento.

11. REALIZZAZIONE ANTICIPATA DELLE INIZIATIVE

Gli interventi o acquisti oggetto di finanziamento possono essere effettuati prima del provvedimento di concessione delle agevolazioni purché abbiano avuto inizio (lavori) ovvero siano stati effettuati (acquisti) dopo la presentazione della domanda e questa risulti completa della documentazione prevista. Ai fini dell'ammissibilità al finanziamento, l'iniziativa dovrà in ogni caso essere realizzata nel rispetto delle disposizioni previste dalla presente deliberazione. L'avvio anticipato non vincola in alcun caso l'amministrazione alla concessione del relativo contributo.

12. MODALITÀ DI AFFIDAMENTO LAVORI

Nei casi previsti dall'art. 2, comma 2 della L.P. 26/93 e ss. mm. ed ii. (ovvero "ai lavori previsti nei progetti d'importo complessivo superiore a 3 milioni di euro, svolti da soggetti diversi dalle amministrazioni aggiudicatrici di cui al comma 1, per i quali la

Provincia eroga una sovvenzione, un finanziamento o un contributo diretto e specifico in misura superiore al 50 per cento del relativo importo, e comunque ai lavori per i quali la Provincia eroga una sovvenzione o un contributo superiore a 3 milioni di euro, sempre che tale importo rappresenti una percentuale superiore al 10 per cento dell'intero investimento”) si applica la medesima legge secondo quanto previsto dal regolamento di attuazione.

Per il calcolo degli importi di seguito individuati vanno considerati complessivamente i valori dei lavori necessari per la realizzazione di ogni singola categoria di opera oggetto di affidamento ad una distinta impresa.

12.1 Affidamento di lavori di importo al netto di oneri fiscali fino a Euro 250.000,00.-

E' consentito il ricorso all'affidamento diretto in deroga alle procedure concorsuali per lavori di importo stimato non superiore a Euro 250.000,00.

La stipulazione dell'atto negoziale può avvenire mediante scambio di corrispondenza secondo l'uso del commercio.

Tali atti dovranno contenere precisi riferimenti alla tipologia dell'opera ed alle disposizioni contrattuali che dovranno riportare almeno il prezzo netto globale o i prezzi unitari delle singole voci, il tempo necessario per la realizzazione dell'opera, le quantità presunte, le caratteristiche tecniche dei materiali o le modalità di esecuzione dei lavori, e le penalità.

Il Consiglio di Amministrazione del soggetto beneficiario riporterà, nel proprio verbale, il nominativo della ditta affidataria dei lavori e l'importo del contratto. Copia di detto verbale dovrà essere inserito nella documentazione da produrre in sede di verifica finale.

Ai fini dell'individuazione della spesa ammissibile a finanziamento verrà fatto riferimento agli elaborati progettuali istruiti e approvati preventivamente dal Dirigente del Servizio competente in materia di vigilanza e promozione delle attività agricole.

12.2 Affidamento di lavori di importo al netto di oneri fiscali superiori a Euro 250.000,00.

Il committente deve effettuare una procedura negoziata previo confronto concorrenziale con invito di almeno cinque imprese.

La selezione delle ditte da invitare per la presentazione delle offerte dovrà avvenire secondo modalità idonee a garantire parità di condizioni per la presentazione delle offerte e la segretezza delle stesse.

Il termine minimo per la ricezione delle offerte é fissato in 20 giorni a partire dalla data di spedizione degli inviti alle ditte selezionate secondo i criteri sopra individuati. Detto termine può essere ridotto a 10 giorni per casi di motivata urgenza. Le offerte devono pervenire al committente in plico chiuso.

All'apertura delle buste nel giorno ed ora prefissati devono essere presenti il legale rappresentante della stazione appaltante (o suo delegato) ed almeno due testimoni.

Il Consiglio d'Amministrazione del soggetto beneficiario riporterà i risultati delle operazioni di aggiudicazione nel proprio verbale nel quale, tra l'altro, dovranno essere citate le ditte invitate e gli importi contenuti nelle offerte presentate. Copia di detto verbale dovrà essere inserito nella documentazione da produrre in sede di verifica finale.

Il criterio di affidamento é di norma quello del prezzo più basso determinato mediante offerta a prezzi unitari o offerta di ribasso percentuale sull'importo a base di gara con l'esclusione degli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso.

Ulteriori criteri di aggiudicazione individuati fra quelli ammissibili dalla legislazione provinciale in materia di lavori pubblici, devono essere espressamente indicati nella lettera di invito.

Le procedure di aggiudicazione si ritengono valide, esaurite e complete quando si avrà una risposta valida da almeno una delle ditte invitate.

In caso contrario la stazione appaltante dovrà ripetere l'esperimento della procedura di aggiudicazione.

Non sono comunque ritenute valide offerte in aumento.

E' data facoltà al committente di stabilire modalità per l'esclusione delle offerte anomale anche facendo riferimento alle modalità previste dall'art. 24 del decreto del Presidente della giunta provinciale 30 settembre 1994, n. 12 – 10 leg. (regolamento di attuazione della L.P. 26/93) stabilendo eventualmente limiti di esclusione diversi.

Eventuali richieste di deroga alla procedura sopra precisata, potranno essere autorizzate dal Servizio competente in materia di vigilanza e promozione delle attività agricole, valutate le motivazioni espresse con la richiesta.

12.3 Sanzioni nel caso di mancato rispetto delle procedure di aggiudicazione.

L'inosservanza delle disposizioni circa le modalità di aggiudicazione delle opere comporterà la rideterminazione e revoca parziale del contributo concesso nelle misure di seguito indicate:

- a) inosservanza lieve: rideterminazione e revoca del contributo nella misura del 30%;
- b) inosservanza grave: rideterminazione e revoca del contributo nella misura del 60%.

Sono considerate di lieve entità le inosservanze di seguito elencate:

- a) riduzione del numero di ditte invitate, senza motivazione, purché quelle invitate siano almeno tre;
- b) riduzione del tempo per la presentazione delle offerte al di sotto dei 10 giorni.

In aggiunta a quanto sopra, qualora accertato, si provvederà anche al recupero dell'eventuale danno erariale.

13. MODALITÀ DI PAGAMENTO

Il Pagamento deve essere effettuato unicamente tramite bonifico bancario, ricevuta bancaria o altro strumento equivalente. In nessun caso è ammesso il pagamento in contanti; il pagamento deve risultare effettuato dal beneficiario. In fase di controllo, occorre verificare le fatture e/o la documentazione contabile equivalente in originale, sulle quali è necessario apporre un timbro che riporti il riferimento al pertinente programma o regime di aiuto.

14. GESTIONE DELLE VARIANTI

Fatto salvo quanto previsto dalle "linee guida sull'ammissibilità delle spese allo sviluppo rurale e interventi analoghi" del Mipaaf del 14 febbraio 2008. Per variante si intendono tutte le modifiche apportate all'iniziativa approvata in sede di concessione del contributo.

Per essere ammissibili, le varianti non devono alterare le finalità tecnico-economiche dell'iniziativa. La misura dell'intervento provinciale è pari a quella prevista dal provvedimento principale.

Ogni variante deve essere comunicata preventivamente al Servizio competente in materia di vigilanza e promozione delle attività agricole. Sulla base della tipologia della stessa e con riferimento alla distinzione sotto precisata e all'entità delle modifiche alla spesa ammessa, il Servizio formulerà la risposta alla comunicazione, esprimendo in ogni caso un parere in merito al rispetto del requisito per l'ammissibilità.

Ai fini dell'approvazione della variante la documentazione da presentare è ricondotta a quella prevista per la presentazione della domanda iniziale, in funzione della tipologia dell'iniziativa preventivata, con riguardo ai documenti e agli elaborati che per effetto della variante risultano modificati, integrata da una relazione tecnica esplicativa e da un quadro di raffronto.

In caso di nomina di un collaudatore in corso d'opera, ai sensi dell'art. 6 del capo I del DPGP del 30 settembre 1994 n. 12-10/Leg., lo stesso dovrà esprimere un parere preventivo in merito alla variante proposta che sarà allegato alla comunicazione sopra citata.

Nell'ambito delle varianti si considerano ammissibili quelle che non comportano un supero della spesa ammessa.

Tali varianti, che devono essere funzionali ed integrative al progetto già approvato, sono ammissibili nei seguenti casi:

- a) aumento/riduzione dei singoli costi inizialmente previsti per gli acquisti, senza modificazioni dell'iniziativa. E' ammessa la compensazione per le variazioni dei prezzi d'acquisto delle attrezzature rispetto ai prezzi inizialmente previsti;
- b) aumento o riduzione dei costi in seguito a modifiche quali-quantitative dell'iniziativa.

In caso di conseguimento di economie di spesa connesse alla realizzazione di opere e/o lavori ovvero agli acquisti di forniture, purché non venga alterata la finalità tecnico-economica dell'iniziativa, il relativo importo può essere utilizzato:

- a) a copertura dei maggiori prezzi per forniture o di maggiori costi per opere e/o lavori già approvati inizialmente;
- b) a copertura di altre forniture o nuovi prezzi o opere e/o lavori anche non previste inizialmente purché integrative e funzionali al progetto principale originariamente approvato;
- c) a copertura di altre attrezzature o opere non previste inizialmente per le quali esistono particolari prescrizioni previste da norme vigenti.

15. OBBLIGHI A CARICO DEI RICHIEDENTI

La concessione delle agevolazioni di cui alla presente misura comporta l'obbligo di non alienare, cedere o distogliere - anche a seguito di mancato utilizzo - dalla loro destinazione, le opere ed i beni per i quali le agevolazioni sono state concesse per i seguenti periodi:

- a) 5 anni per le macchine e beni mobili;
- b) 10 anni per i beni immobili.

Il termine decorre a partire dalla data di richiesta di collaudo finale.

16. DISPOSIZIONI GENERALI IN MATERIA DI CONTROLLI

Per quanto riguarda le procedure di controllo e le sanzioni si rinvia alle disposizioni previste dal Regolamento (CE) 1975/2006 ed alle conseguenti circolari e manuali emanati dall'Agenzia provinciale per i pagamenti della Provincia Autonoma di Trento (Appag).

In ogni caso, il beneficiario è soggetto agli impegni ed alle relative sanzioni previsti dal Programma così come definiti dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 270 di data 13 febbraio 2009 e ss.mm.

17. TERMINI PER LA REALIZZAZIONE DELLE INIZIATIVE

17.1 Lavori

Iniziative con spesa ammessa fino a 300.000,00 Euro.

Il termine per la rendicontazione è fissato al 31 dicembre 2010. Entro tale data dovrà essere presentata tutta la documentazione necessaria per la liquidazione del contributo.

Non è fissato il termine di avvio.

Iniziative con spesa ammessa superiore a 300.000,00 Euro.

I lavori devono essere avviati entro 6 mesi dalla data di adozione del provvedimento di concessione/approvazione del contributo, da certificare con idonea documentazione (es. inizio lavori depositato presso il Comune oppure dichiarazione sostitutiva che attesti l'inizio lavori depositato in Comune oppure certificazione del direttore lavori).

Il termine per la rendicontazione è fissato al 30 giugno 2011 (aiuti aggiuntivi) ovvero al 31 dicembre 2011 (aiuti cofinanziati). Entro tale data dovrà essere presentata tutta la documentazione necessaria per la liquidazione del contributo.

Nel caso in cui nella stessa domanda di contributo siano presenti sia opere che acquisti viene fissato un unico termine di rendicontazione e/o avvio che sarà quello valido per le opere.

Nei casi in cui la rendicontazione sia presentata entro il termine fissato ma l'opera o l'intervento sia stato realizzato parzialmente e qualora la struttura competente ritenga l'opera o l'intervento funzionale e rispondente alle finalità per le quali era stato concesso il finanziamento, il medesimo verrà ridotto proporzionalmente.

17.2 Forniture

Il termine per la rendicontazione è fissato al 31 dicembre 2010. Entro tale data dovrà essere presentata tutta la documentazione necessaria per la liquidazione del contributo.

Non è fissato il termine di avvio.

17.3 Proroghe

Può essere richiesta, purché adeguatamente motivata, **una sola proroga per ogni singolo termine**. Dopo la prima proroga il beneficiario può richiedere ulteriori proroghe motivate per un periodo complessivo massimo di 1 anno per ciascun termine.

Non sono considerate proroghe le modifiche ai termini decise autonomamente dall'Amministrazione provinciale a fronte di proprie esigenze o nei casi in cui venga concesso un nuovo contributo/finanziamento/assegnazione su un'opera o intervento già precedentemente ammesso a finanziamento, qualora l'intervento per il quale è concesso il nuovo contributo impedisca il rispetto dei termini fissati per il primo contributo.

Qualora, ai fini della rendicontazione, il beneficiario debba presentare anche documentazione che deve essere emessa da soggetti diversi dal beneficiario, il beneficiario medesimo deve comunque, entro i termini di rendicontazione fissati, presentare una rendicontazione parziale con la documentazione in proprio possesso e richiedere una proroga per la presentazione della documentazione che deve essere emessa da soggetti diversi dal beneficiario.

Nei casi in cui il beneficiario abbia presentato parziale rendicontazione entro il termine di rendicontazione fissato ed eventualmente prorogato, tale termine può essere prorogato per un'ulteriore ultima volta limitatamente alla presentazione della documentazione che deve essere emessa da soggetti diversi dal beneficiario.

I termini di avvio e rendicontazione fissati, eventualmente prorogati, possono essere sospesi per il periodo indicato per ciascuno dei seguenti eventi, nei casi in cui il beneficiario non possa rispettare i termini fissati a causa di:

- a) liti o contenziosi pendenti davanti all'Autorità giudiziaria fra il beneficiario stesso e la Provincia o terzi e relative all'intervento/attività per il quale è stato concesso il contributo: la sospensione è concessa per il periodo della pendenza della lite, tenendo conto anche di eventuali termini di possibile ricorso;
- b) eventi oggettivamente riconosciuti, e non imputabili al beneficiario, attestati dalla struttura competente, che impediscano il prosieguo dei lavori, l'esecuzione degli interventi (ad esempio calamità naturali, eventi certificati da autorità pubbliche con ordinanze o decreti, ecc..) o la rendicontazione: la sospensione è concessa fino al ripristino delle condizioni per il prosieguo dell'iter.

La richiesta di proroga/sospensione deve pervenire entro il termine originariamente fissato.

17.4 Mancata osservanza dei termini

In caso di inosservanza dei termini, eventualmente prorogati, dovrà essere disposta la revoca totale o parziale degli interventi finanziari nonché la revoca o la riduzione dei relativi impegni di spesa e il recupero delle somme eventualmente erogate.

La revoca parziale può essere disposta secondo le seguenti modalità:

- a) nel caso in cui l'opera o l'intervento sia stato avviato oltre il termine fissato per l'avvio, eventualmente prorogato, il finanziamento verrà ridotto nella misura del 5%;
- b) nel caso in cui la documentazione per la rendicontazione sia presentata oltre il termine fissato, eventualmente prorogato, e comunque prima che venga adottato il provvedimento di revoca totale, il finanziamento verrà ridotto nella misura del 5%.

Le riduzioni del finanziamento di cui ai precedenti punti a) e b) si sommano nel caso in cui si verificano entrambe le condizioni; in questo caso il finanziamento verrà ridotto nella misura del 10%.

Le riduzioni del finanziamento di cui ai precedenti punti a) e b) si applicano in via aggiuntiva alla riduzione dei finanziamenti di cui al punto 17.1. Nei casi diversi da quanto sopra riportato si applica la revoca totale.

La revoca parziale o totale degli interventi finanziari determina l'obbligo di restituire eventuali somme già percepite, aumentate degli interessi.

18. INFORMAZIONE E PUBBLICITÀ

Ai sensi del Reg. (CE) n. 1974/2006 Allegato VI “Informazione e pubblicità sul sostegno da parte del FEASR” è obbligo a carico del beneficiario, nel caso di acquisti di attrezzature fisse e interventi strutturali di costo superiore ad Euro 50.000,00 l'affissione di un cartello informativo. Le caratteristiche, le descrizioni e le dimensioni dello stesso saranno fornite dall'Amministrazione provinciale sulla base delle indicazioni contenute nel predetto regolamento. In caso di mancato rispetto degli obblighi verranno applicate le sanzioni di cui alla deliberazione della Giunta provinciale n. 270 di data 13 febbraio 2009 e ss.mm.

CRITERI DI SELEZIONE

MISURA 123.1 - ACCRESCIMENTO DEL VALORE AGGIUNTO DEI PRODOTTI AGRICOLI

Di seguito sono riportati i criteri di selezione delle domande di finanziamento di cui alla Misura 123.1; l'assegnazione dei punteggi è strutturata in 3 ambiti operativi (ricaduta economica, settore di riferimento/tipo intervento, qualità dell'investimento e valenze sociali ed ambientali). A ciascun ambito è stato assegnato un "peso" differente, come di seguito indicato: ricaduta economica max 20% del punteggio totale; settore di riferimento/tipo intervento: max 30% del punteggio totale; qualità dell'investimento e valenze sociali ed ambientali max 50% del punteggio totale. E' stato attribuito il peso maggiore alla "qualità dell'investimento" intesa sia in termini tecnici che sociali ed ambientali. Tale riparto è stato valutato al fine di rispettare le priorità e le strategie indicate nel Piano di sviluppo rurale. All'interno di ciascuno dei tre ambiti operativi è stata effettuata un'ulteriore attribuzione di punteggio al fine di diversificare – per quanto possibile – le varie tipologie di intervento. A parità di punteggio si è ritenuto di adottare quale criterio discriminante il fatturato aziendale inteso quale voce di "Ricavi delle vendite" contabilizzate nell'esercizio antecedente a quello di presentazione della domanda di finanziamento. Ciò al fine di privilegiare, a parità di ogni altro requisito e relativo punteggio, le realtà minori.

1	RICADUTA ECONOMICA DIRETTA E DURATURA SUI PRODUTTORI DI BASE	
a	aziende che trasformano e commercializzano la totalità della produzione conferita dai propri associati (imprenditori agricoli) operanti in qualsiasi territorio	20
b	aziende che trasformano e commercializzano materia prima acquistata e/o conferita in prevalenza dai soggetti di cui al punto precedente	15

2	SETTORE RIFERIMENTO/TIPO INTERVENTO	
A	LATTIERO CASEARIO, ORTICOLO, PICCOLI FRUTTI	30
	A L'investimento riguarda l'adeguamento tecnologico e/o igienico sanitario dei locali di lavorazione	20
	B L'investimento è riferito al comparto biologico (solo x settore orticolo)	15
	C L'investimento è finalizzato all'adeguamento della capacità di stagionatura e maturazione dei formaggi, compresi gli impianti di condizionamento e controllo	15
	D L'investimento è finalizzato al potenziamento delle tecnologie per l'informazione e la comunicazione (T.i.c.)	5
	E L'investimento è finalizzato al miglioramento del trattamento delle acque reflue di lavorazione	5
	F L'investimento è finalizzato a ridurre i passaggi tra gli operatori della filiera, avvicinando il consumatore al produttore di base	5
B	FRUTTICOLO	25
	A investimenti volti all'adeguamento della capacità di conservazione della frutta	20
	B adeguamento tecnologico delle linee di lavorazione, selezione e confezionamento volti a favorire processi di concentrazione dell'offerta	15
	C L'investimento è finalizzato al potenziamento delle tecnologie per l'informazione e la comunicazione (T.i.c.)	5
	D L'investimento è finalizzato al miglioramento del trattamento delle acque reflue di lavorazione	5
	E L'investimento è finalizzato a ridurre i passaggi tra gli operatori della filiera, avvicinando il consumatore al produttore di base	5
C	VITIVINICOLO	23
	A investimenti di aggiornamento degli impianti e delle attrezzature di lavorazione e trasformazione delle uve d.o.c., nell'ottica di migliorare la qualità dei prodotti e le condizioni di lavoro	20
	B rifacimento cantine caratterizzate da limiti strutturali e dimensionali dei locali tali da renderli incompatibili con l'inserimento di nuove tecnologie	15
	C L'investimento è finalizzato al potenziamento delle tecnologie per	5

		l'informazione e la comunicazione (T.i.c.)	
	D	L'investimento è finalizzato al miglioramento del trattamento delle acque reflue di lavorazione	5
	E	L'investimento è finalizzato a ridurre i passaggi tra gli operatori della filiera, avvicinando il consumatore al produttore di base	5

All'investimento, come sopra valutato, saranno assegnati i seguenti punteggi qualora lo stesso soddisfi le condizioni dettagliate:

3	RICADUTA AMBIENTALE/TUTELA PRODUZIONI DI QUALITÀ		
	a	l'investimento prevede tecnologie ed interventi mirati alla riduzione dell'impatto ambientale	10
	b	l'investimento favorisce l'introduzione, il potenziamento o la valorizzazione di produzioni di qualità	6
	c	l'investimento favorisce l'introduzione o il potenziamento delle produzioni biologiche	8

4	RICADUTA OCCUPAZIONALE		
	a	investimenti che comportino incremento di occupazione di almeno 1 unità	10
	b	investimenti che comportino il mantenimento delle unità lavoro impiegate prima di effettuare l'investimento	6

5	FREQUENZA DI FINANZIAMENTO A VALERE SUL PIANO DI SVILUPPO RURALE 2007 - 2013		
	a	il beneficiario non ha ricevuto finanziamenti (non applicabile sul 1° bando)	2

NB	A PARITÀ DI PUNTEGGIO SARÀ DATA PRIORITÀ ALLE REALTÀ MINORI INDIVIDUATE SULLA BASE DEL FATTURATO REALIZZATO NELL'ESERCIZIO ANTECEDENTE ALL'ANNO DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA		
-----------	---	--	--